



ORDINANZA SINDACALE N.676 DEL 19/08/2024

OGGETTO: ORDINANZA CONCERNENTE IL DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE (E IL DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO NEGLI ORARI INDICATI IN DISPOSITIVO) SU AREE PUBBLICHE E/O ASSOGGETTATE A USO PUBBLICO EX ARTICOLO 50, COMMA 5, D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

IL VICE SINDACO

Richiamate le precedenti ordinanze n. 326/2021, n. 1/2022, n. 466/2022, n. 129/2023, n. 1072/2023 e ritenuto, data la situazione accertata dagli organi di polizia, di dover reiterare la medesima, considerato il permanere delle condizioni di disagio sociale e di ordine pubblico;

Premesso che

- ✓ il Decreto Legge 14/2017, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- ✓ L'art.50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- ✓ il D.L.201/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito nella legge 214/2011, nel fissare il principio della libertà di apertura degli esercizi commerciali, riconosce, tuttavia, che possano essere apposti limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;
- ✓ l'art.1, comma 2, della L.24 marzo 2012, n.27 secondo cui “le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate e applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente

proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri”, ammettendo solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico..”;

- ✓ nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani.

Ritenuto che:

- sussistano le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio, del decoro e della vivibilità urbana di cui si è detto, e che, pertanto, si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza *extra ordinem* adottata ai sensi dell'articolo 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- possa considerarsi congrua la vigenza del divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche sino al 19 agosto 2025, atteso che nel corso di tale durata può valutarsi la sua efficacia e deterrenza in vista del periodo successivo a fronte del quale, all'occorrenza, potranno adottarsi specifici correttivi, fermi restando i presupposti di necessità e urgenza;

Visti:

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 *“Modifiche al sistema penale”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- in particolare il novellato articolo 50, comma 5, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125 *“Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcolcorrelati”*;
- il Codice Penale;
- Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 *“Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”*;
- La legge 48/2017, di conversione del D.L. 14/2017;
- La legge 125/2001;
- La legge 447/1995;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Cuneo;
- le massime della Corte Costituzionale con particolare riguardo ai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 che, riepilogando l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, ha evidenziato come non sia preclusa al Comune la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, quando sussistono comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della

quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;

- le relazioni degli organi di polizia che costituiscono elemento fondante per la fase istruttoria;

Premesso che come documentato agli atti (vedasi relazioni a seguito di interventi della Polizia Locale e delle FF.OO.) l'aumentata concentrazione degli esercizi commerciali e di somministrazione che vendono bevande alcoliche nelle aree cittadine, attigue alla stazione ferroviaria, nonché nelle ulteriori aree della città individuate ed indicate nel dispositivo (es. giardini "Fresia", piazza Boves, parco resistenza etc.), ha naturalmente comportato l'alterazione delle normali condizioni di equilibrio di convivenza civile, tra esercenti, residenti ed avventori comportando, specialmente in alcune fasce orarie della giornata, il verificarsi di fenomeni di ubriachezza manifesta;

Dette aree sono frequentemente teatro di fenomeni di bivacco e di degrado, nonché di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, sfociando in schiamazzi e liti violente, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina e conseguente degrado urbano, tanto da richiedere, anche negli anni passati, l'adozione di provvedimenti limitativi del consumo di alcol;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione del capo III della citata legge;

Dato atto che scopo della presente ordinanza è la realizzazione di un rinnovato equilibrio tra le persone che sono titolari di diritti contrapposti, tenendo conto del fatto che gli esercenti devono poter fruire del profitto dell'iniziativa economica privata, senza cagionare un eccessivo sacrificio per la tranquillità, la salute e il riposo dei residenti, ferma la necessità che l'interesse pubblico non resti eccessivamente onerato.

Ritenuto di dover privilegiare, in questa rilevata contrapposizione, il diritto alla salute dei numerosi residenti, arginando le concrete situazioni di rischio, ampiamente documentate negli atti istruttori e creando le condizioni per evitare un ulteriore scadimento del livello esistente di decoro urbano e della esigenza di tranquillità delle persone;

Rilevato che il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia e ilarità degli avventori, e dei frequentanti le aree sotto meglio specificate, decrementandone i freni inibitori, atteso che, nel caso di consumo eccessivo, si verificano i conseguenti fenomeni derivanti dall'ubriachezza, quali: la mancanza di controllo del tono della voce e delle espressioni verbali; la necessità di espletare i bisogni fisiologici che la predetta perdita di controllo non rende limitati ai luoghi ad essi deputati; il ripetuto abbandono di bottiglie di vetro, che rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazione e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo, laddove si verificano movimenti incontrollati di folla;

Atteso che l'abuso di alcol genera, inoltre, comportamenti irrispettosi verso lo spazio pubblico, in termini di pulizia, igiene, attenzione verso gli arredi urbani, provocando una situazione di degrado avvilente, per i residenti e per i frequentatori della zona cd. "Movicentro"/c.so Giolitti e cd. "quadrilatero", piazza Boves, piazza Costituzione e complesso "Agorà" (comprese le aree

limitrofe come meglio identificate nel dispositivo del presente atto) ecc., nelle ore diurne e notturne, cosa che impegna il Comune a commissionare interventi straordinari di manutenzione e pulizia;

Viste le comunicazioni pervenute dalla Polizia Locale in cui si evidenzia come, dalla attività svolta quotidianamente, nei servizi di controllo del territorio in oggetto, emerga l'attuale sussistenza delle condizioni (sfociate anche in provvedimenti ex art. 100 TULPS nei confronti di esercizi pubblici), che hanno indotto questa Amministrazione ad emanare le ordinanze precedenti;

Viste le segnalazioni delle FF.OO. in cui si sottolinea come nella zona si siano riscontrate situazioni di conflitto quali risse, atti di vandalismo, disturbo della quiete pubblica, bivacco etc.;

Viste le risultanze emerse in Prefettura presso i tavoli del Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza;

Dato che

- si ritiene che la riproposizione delle misure di limitazione oraria della vendita di bevande alcoliche e il divieto di consumo delle stesse sulle aree pubbliche nella zona in argomento, nonché nelle ulteriori nuove zone individuate dall'Amministrazione a seguito di confronto con le FF.OO., siano misure efficaci al fine di fronteggiare e contrastare comportamenti che acuiscono le problematiche del degrado di strada, inibendo la fruibilità degli spazi pubblici;
- si ritiene che la riproposizione dei provvedimenti di divieto di consumo e vendita di alcolici nelle aree suddette (e in ulteriori aree ove si siano riscontrati fenomeni di degrado e pericolosità), nonché delle restrizioni orarie degli esercizi di vendita, possano prevenire e contrastare le sopra menzionate situazioni di degrado e tensione sociale, spesso determinate dall'abuso di alcol, consentendo alla Polizia Locale ed alle FF.OO. di monitorare la situazione riferendo all'Amministrazione l'esito degli interventi di polizia e l'efficacia dei provvedimenti *de quibus*;
- durante gli incontri presso il tavolo del Comitato Ordine e Sicurezza pubblica il Signor Prefetto, unitamente a tutte le Forze dell'Ordine presenti, hanno evidenziato i risultati positivi ottenuti dalle limitazioni introdotte dalle precedenti ordinanze;

Dato atto

- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che *“Questa Corte ha costantemente negato che “sia configurabile una lesione della libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale”*;
- che, ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Cuneo persegue, tra le proprie finalità la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della salute dei lavoratori; la tutela dell'ambiente

di vita, operando per rimuovere le cause di degrado; la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale;

- che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo/abuso di alcol hanno assunto, con l'approvazione della l. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, specialmente da parte della popolazione giovanile, al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini e dei turisti;

Considerato che

- per quanto in premessa specificato nei precedenti punti sussistono ulteriori e nuove motivazioni, rispetto a quelle che hanno indotto all'emanazione delle precedenti ordinanze, affinché l'Amministrazione adotti la presente ordinanza finalizzata a consentire alle FF.OO. di contrastare i fenomeni illeciti sopracitati e di monitorare i fenomeni dell'abuso di alcol e di degrado al fine di consentire l'adozione di ulteriori misure finalizzate alla tutela della quiete e della salute pubblica.

ORDINA

(in sostituzione e riforma della precedente ordinanza n. 1072 del 28/12/2023)

a decorrere dal 19 agosto 2024 e sino al 19 agosto 2025

nelle aree pubbliche, o assoggettate a uso pubblico, situate all'interno dell'area individuata come perimetro dalle seguenti vie:

- *via Michele Coppino (da corso Monviso a corso Nizza);*
- *corso Nizza (da via Michele Coppino a via Felice Cavallotti);*
- *via Felice Cavallotti (da corso Nizza a corso IV Novembre);*
- *piazzale della Libertà, compreso corso Monviso fino a via Michele Coppino e corso IV Novembre fino a via Felice Cavallotti;*
- *e tutte le vie/aree interne ricomprese nel "quadrilatero" contenuto nel perimetro indicato nei precedenti punti;*
- *giardini "Dino Fresia" ed aree attigue (via Luigi Fresia, via Camillo Fresia e Lungogesso c.so Giovanni XXIII, nel tratto che costituisce il perimetro di piazza Boves);*
- *via Bonelli nel tratto tra via Alba e c.so Giovanni XXIII.*
- *piazza Boves, via Peveragno, via Savigliano (nel tratto che costituisce il perimetro di piazza Boves), via Alba (nel tratto che costituisce il perimetro di piazza Boves);*
- *In tutto il Parco della Resistenza, inclusa area del Monumento della Resistenza, e le vie attigue nei tratti che ne costituiscono il perimetro: viale Angeli, c.so Solaro, via Tetto Cavallo;*

nonché nelle seguenti ulteriori aree individuate, a seguito di confronto tra le Forze dell'Ordine e discusse in Prefettura in sede di Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza:

- *area cd. complesso “Agorà” (compresi i portici aperti al pubblico passaggio insistenti tra via S. Giovanni Bosco e via L. Einaudi);*
- *via San Giovanni Bosco;*
- *piazza Costituzione;*
- *Via Giovanni Battista Bongioanni (con particolare riguardo all’area ove è ubicato il Centro di accoglienza della C.R.I.).*

- 1. il divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, per tutta la giornata, 24 ore su 24, con vigore negli spazi pubblici delle aree sopra descritte, ad eccezione degli spazi rilasciati in concessione, anche temporaneamente (es. dehors), agli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;**
- 2. Il divieto di vendita per il solo asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, (rivolto a tutti, compresi gli esercizi commerciali e quelli di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e dei loro dehors/padiglioni; gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita, gli esercenti attività artigianali etc.), dalle ore 21.00 alle ore 07.00;**

AVVERTECHE

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
- per quanto attiene agli esercizi commerciali o di somministrazione si evidenzia che, in caso di reiterazione delle violazioni ai precetti del presente provvedimento, si segnalerà la condotta al Sig. Questore ai fini dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 100 del T.U.L.P.S. Agli effetti del presente atto per reiterazione si intende la mera ripetizione delle condotte ritenute vietate dal presente provvedimento, con salvezza dell’autonomia dell’azione penale;
- la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, per la parte in cui l’ordine è diretto a destinatari individuabili attraverso la notifica puntuale dello stesso, comporta il loro deferimento all’Autorità Giudiziaria, per la violazione dell’art. 650 c.p., con salvezza delle ulteriori previsioni della vigente normativa, in relazione all’eventuale concorso in altri reati ravvisabile come conseguenza indiretta della violazione;
- ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00;
- all'atto della contestazione della violazione, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione (es. bottiglia, lattina etc.) negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

DISPONE INOLTRE CHE

- il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio *online*, sul sito istituzionale del Comune, ed inoltre che la sua conoscenza sia diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
- che copia della presente Ordinanza sia notificata alla locale Prefettura UTG di Cuneo, alla Questura di Cuneo, e alle FF.OO., affinché siano opportunamente rese edotte dei precetti in essa contenuti;
- la Polizia Locale e tutti gli altri gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chiunque altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, siano incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza ed all'eventuale conseguente applicazione delle relative sanzioni;

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 *“Istituzione dei tribunali amministrativi regionali”*), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 *“Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”*).

**dell'Assessore
SERALE LUCA**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Cuneo, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005